



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1869

Delega al Governo per l'introduzione di modifiche al sistema previdenziale

Indice

1. DDL S. 1869 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1869	5

1. DDL S. 1869 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1869
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'introduzione di modifiche al sistema previdenziale

Iter
14 maggio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1869 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
[Luis Alberto Orellana](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Lorenzo Battista](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Fabrizio Bocchino](#) ([Misto, Italia Lavori in Corso](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Cristina De Pietro](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Paola De Pin](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Adele Gambaro](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Marino Germano Mastrangeli](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Francesco Molinari](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Maurizio Romani](#) ([Misto, Movimento X](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)
[Ivana Simeoni](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2015)

Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.

Presentazione
Presentato in data **9 aprile 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 427 del 9 aprile 2015.

Classificazione TESEO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), ETA' PENSIONABILE (Art.1), ORARIO DI LAVORO (Art.1), CONTRIBUTI VOLONTARI (Art.1), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.1), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.1), GIOVANI (Art.1), DATORI DI LAVORO (Art.1), APPRENDISTATO (Art.1), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.1), LAVORO PESANTE (Art.1), DONNE (Art.1)

Assegnazione
Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 14

maggio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 451 del 14 maggio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1869

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1869

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORELLANA , DE PIETRO , BATTISTA , BOCCHINO , MOLINARI , Maurizio ROMANI , GAMBARO , SIMEONI , DE PIN e MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2015

Delega al Governo per l'introduzione di modifiche al sistema previdenziale

Onorevoli Senatori. -- La crisi economica che ha duramente colpito il nostro Paese a partire dal 2008 ha portato a una serie di riforme che non si sono discostate dalle linee di intervento prevalentemente adottate nell'Unione europea. A una prima fase di sostegno al *welfare* realizzata tramite il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga e con l'introduzione di alcune misure di contrasto alla povertà (quali ad esempio la *social card*), ne è seguita una seconda di interventi volti a ridurre la spesa previdenziale, inducendo il legislatore a intervenire a più riprese, e non sempre in maniera organica, sui sistemi pensionistici. Tra le prime e più incisive misure adottate in tal senso merita particolare menzione il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, caratterizzato dall'innalzamento dell'età pensionabile correlata all'aumento della speranza di vita. A tale provvedimento hanno fatto seguito il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e nel 2011, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia tramite la legge n. 183 del 2011, le cui disposizioni sono state in buona parte superate, come evidenziato in seguito, dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Complessivamente tale *corpus* normativo ha previsto il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni; il posticipo di alcuni mesi per l'accesso alla pensione di anzianità; il ritorno alla finestra cosiddetta mobile, ma con l'attribuzione del diritto alla prestazione pensionistica dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti; l'innalzamento dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche prima e delle lavoratrici del settore privato poco tempo dopo; la decurtazione della pensione ai superstiti al coniuge in relazione all'età dei coniugi e alla durata del matrimonio; i programmi di revisione delle pensioni di invalidità civile (e con essi il tentativo, poi abortito, di alzare la soglia di invalidità all'84 per cento), la revisione delle norme processuali; l'introduzione di uno speciale contributo di solidarietà a carico delle pensioni eccedenti i 90.000 euro annui; l'introduzione del principio dell'onerosità per tutte le forme di ricongiunzione delle posizioni pensionistiche. Il peggioramento della situazione economica del Paese e il cambiamento di Governo hanno portato, come è noto, a un ulteriore intervento sul sistema pensionistico, la cosiddetta riforma Monti-Fornero, attuata con il citato decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che si caratterizza sia per le finalità perseguite, sia per l'introduzione di ulteriori misure restrittive, sia per la ridefinizione di alcuni degli aspetti più controversi delle precedenti riforme. Esigenze di brevità impongono qui di non dare conto di tutti i profili della riforma e di concentrare l'attenzione solo su quelli più rilevanti ai fini di una revisione

complessiva della normativa. Un primo dato da tenere in considerazione attiene alle finalità della riforma, che sono chiaramente indicate nel comma 1 dell'articolo 24 del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011. La nuova normativa è diretta a «garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico». A tale fine sono individuati esplicitamente alcuni principi e criteri direttivi che vale la pena riportare: *a)* equità e convergenza intragenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; *b)* flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; *c)* adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita. La riforma del 2011 ha avuto meriti di stabilizzazione finanziaria, evitando il collasso della finanza pubblica, al prezzo di forti ripercussioni sociali (quali in particolare la doppia indicizzazione tra aumento dell'età e speranza di vita) ed è ormai evidente la necessità di superare la rigidità del nostro attuale sistema previdenziale tramite sostanziali modifiche. Di particolare rilevanza è l'introduzione di elementi di flessibilità sull'età pensionabile, anche al fine di evitare il formarsi di ondate di lavoratori anziani espulsi dalle aziende ma lontani dal raggiungimento dei requisiti per la pensione che, una volta esaurito il sussidio di disoccupazione, resterebbero senza reddito. Tale misura contribuirebbe, inoltre, a incentivare l'occupazione giovanile e migliorare la competitività delle imprese che avrebbero a disposizione risorse nuove. Un tempestivo intervento in tal senso risulta essere particolarmente opportuno anche alla luce del fatto che l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e gli anni di contribuzione per quella anticipata saranno aumentati di quattro mesi dal primo gennaio 2016. È questo l'effetto del collegamento tra incremento dell'aspettativa di vita (così come calcolata dall'ISTAT) e requisiti pensionistici. A certificarlo è il decreto del Ragioniere generale dello Stato 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014, recante adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, oggetto della circolare dell'INPS n. 63 del 20 marzo 2015. In particolare, il predetto decreto ha disposto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità».

Altra criticità particolarmente rilevante è il fatto che dal nostro regime pensionistico scaturiscono risultati differenziati tra uomini e donne, derivanti sia da caratteristiche generali del loro *design* (grado di redistribuzione, requisiti anagrafici o contributivi richiesti, sviluppo delle componenti private), sia da caratteristiche specifiche pensate *ad hoc* per differenziare secondo il genere (requisiti anagrafici o contributivi differenziati per genere, coefficienti di trasformazione del montante contributivo basati su speranze di vita differenziate per genere). Le riforme dei sistemi previdenziali che incidono su questi parametri hanno tipicamente un impatto differenziato su uomini e donne. In particolare, intensificare il legame tra contributi versati e prestazioni ricevute, come accade con l'adozione del metodo contributivo, riduce il grado di redistribuzione del sistema pensionistico, accentuandone la finalità assicurativa, con evidenti svantaggi sui soggetti, come le donne, più deboli dal punto di vista reddituale o più a rischio di povertà in età anziana.

Nel tentativo di superare alcune delle criticità sin qui esposte, il presente disegno di legge, tramite una delega al Governo prevista dal comma 1 dell'articolo 1, mira ad assicurare al lavoratore la più ampia libertà di scelta sia riguardo il momento di accesso al trattamento pensionistico sia riguardo a una graduale riduzione dell'orario di lavoro nel periodo precedente il pensionamento, nonché di porre in essere misure finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile.

Tra i principi e criteri direttivi, previsti dal comma 2 dell'articolo 1, merita particolare menzione la possibilità per il lavoratore di aumentare volontariamente la quota di contribuzione a suo carico in relazione al versamento dei contributi previdenziali; l'introduzione delle necessarie modifiche alla

normativa vigente atte ad agevolare i meccanismi relativi al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, prevedendo la possibilità, per il lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, di utilizzare il trattamento di fine servizio o il trattamento di fine rapporto; la previsione della possibilità per il lavoratore dipendente, nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento, di concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione del medesimo. Si prevede, infine, l'adozione di specifiche agevolazioni per le madri lavoratrici con figli disabili e per i lavoratori con mansioni particolarmente usuranti, nonché la revisione organica dell'intera disciplina del regime pensionistico vigente al fine di eliminare le discriminazioni indirette di genere.

Per i motivi suesposti, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma del sistema pensionistico e l'incentivazione dell'occupazione giovanile)

1. Allo scopo di assicurare al lavoratore la più ampia libertà di scelta sia riguardo il momento di accesso al trattamento pensionistico sia riguardo a una graduale riduzione dell'orario di lavoro nel periodo precedente il pensionamento, nonché di porre in essere misure finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della vigente normativa interna in tema di contribuzione previdenziale.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando la quota relativa al versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, previsione della possibilità per il lavoratore di aumentare volontariamente la quota di contribuzione a suo carico;

b) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente atte ad agevolare i meccanismi relativi al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, sia al fine di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per maturare il diritto alla pensione, sia per incrementare l'importo del trattamento stesso, a tal fine prevedendo, in particolare, la possibilità, per il lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, di utilizzare il trattamento di fine servizio o il trattamento di fine rapporto;

c) previsione della possibilità per il lavoratore dipendente, nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento di concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione del medesimo;

d) previsione del diritto per il lavoratore che opti per quanto previsto alla lettera c), di integrare, per la durata massima di cinque anni, i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all'orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevedendo altresì la possibilità che tale integrazione sia assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico del datore di lavoro stesso o del lavoratore, alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva;

e) previsione, per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere c) e d), della possibilità di realizzazione di specifiche convenzioni tra imprese, regioni e direzioni regionali del lavoro, che prevedano la possibilità che, nel caso di accordo per la riduzione dell'orario di cui alla lettera c), l'integrazione contributiva di cui alla lettera d) sia versata all'istituto previdenziale competente per un terzo dalla regione e sia posta, per un ulteriore terzo, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, a condizione che ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario di cui alla lettera c), il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all'assunzione di un giovane di età inferiore a trenta anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

f) ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato, previsione che, nel caso di assunzioni di cui alla lettera e), la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane assunto e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni;

g) adozione di specifiche agevolazioni, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, per le seguenti categorie:

1) madri lavoratrici con figli disabili;

2) lavoratori con mansioni particolarmente usuranti;

h) revisione organica dell'intera disciplina del regime pensionistico vigente al fine di eliminare le discriminazioni indirette di genere, tenendo in specifica considerazione le condizioni di oggettivo svantaggio in cui si trovano le lavoratrici.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo, adottati a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 3, sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, con la procedura prevista dai commi 3 e 4.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

